

(N. 1049)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro  
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1955

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1955, n. 99, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 - terzo comma - della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 25.000.000 agli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

### MINISTERO DEL TESORO:

Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	L. 15.000.000
(assegnazione resa necessaria da imprevedibili ed imprescindibili esigenze relative ai servizi automobilistici della Presidenza del Consiglio dei Ministri).	

### MINISTERO DELL'INTERNO:

Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei reati . . . . .	» 10.000.000
(in relazione ad imprevedibili e inderogabili esigenze di carattere urgente).	

L. 25.000.000

---

---

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad esse mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

---

---

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1955, n. 99, concernente la prelevazione di lire 25.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1954-55.

ALLEGATO.

*Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1955, n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 1955.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 31 luglio 1954, n. 612 e 23 agosto 1954, n. 866;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

#### DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, è autorizzata la prelevazione di lire 25.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

#### MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo n. 58. — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . .	L. 15.000.000
--	---------------

#### MINISTERO DELL'INTERNO:

Capitolo n. 71. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. . . . .	» 10.000.000
Totale . . . .	L. 25.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1955.

EINAUDI

SCELBA — GAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO.